



COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43	Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RIFERITE ALL'ANNO 2015.
Data 30-07-2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO	P	DINI SARIO	P
BACCIANELLA MONICA	P	GAMBINERI LUCA	P
BARBAGLI ELISA	P	INNOCENTI STEFANO	P
BIONDI MICHELA	P	MAZZUOLI TIZIANA	P
CEROFOLINI FILIPPO	P	SCORTECCI GIUSEPPE	A
CINCINELLI SONIA	P		

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il consigliere Scortecci risulta essere assente giustificato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **CIOLFI ALBERTO**, nella sua qualità di **SINDACO**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.) il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dr.ssa **SQUARCIALUPI ELENA**.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ore 19.55

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante modifiche alla legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..... l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico....."*;
- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2014, con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno modificare le seguenti aliquote:

- 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta, così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
- 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

CONSIDERATO che nella deliberazione di cui sopra, venivano previste detrazioni per l'abitazione principale nella misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
- euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
- euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
- euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;
- la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

DATO ATTO:

- che si ritiene opportuno introdurre una ulteriore detrazione rispetto a quella di cui sopra pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2015, dopo tale ulteriore detrazione è stimato nella misura di € 452.000,00 e, pertanto, inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili stimati in € 494.719,09;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in GU 115 del 20.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

ESAMINATA l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto sopra;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata dai pareri (favorevoli), di rito (inseriti nella stessa quale sua parte integrante), resi ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 (come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lettera "b", legge 7.12.2012, n. 213):

- dal Responsabile del servizio interessato, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile dell'ufficio ragioneria, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità contabile;

EVIDENZIATO inoltre che il Revisore dei Conti, rag. Marco Nottoli, ha espresso il proprio parere favorevole, unito alla proposta suddetta;

RITENUTO, a questo punto, di poter procedere all'espressione di voto in ordine alla proposta in esame;

CON n. 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Biondi, Cerofolini e Cincinelli), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dalla responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarzialupi, in merito a quanto in oggetto;
2. di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
 - 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
 - 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
 - 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
3. di applicare agli immobili destinati ad abitazione principale una maggiore detrazione, rispetto a quella prevista sulla base della rendita catastale, pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
4. di dare atto che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
5. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì, la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(Allegato alla delibera n. 43 C.C. 30/07/2015)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RIFERITE ALL'ANNO 2015.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE UFFICIO TRIBUTI

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante modifiche alla legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..... l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico....."*;
- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno modificare le seguenti aliquote:

- 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come

modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;

- 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

CONSIDERATO che nella deliberazione di cui sopra, venivano previste detrazioni per l'abitazione principale nella misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
- euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
- euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
- euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;
- la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

DATO ATTO:

1. che si ritiene opportuno introdurre una ulteriore detrazione rispetto a quella di cui sopra pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
2. che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2015, dopo tale ulteriore detrazione è stimato nella misura di € 452.000,00 e, pertanto, inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili stimati in € 494.719,09;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in GU 115 del 20.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli;

PROPONE

6. di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
 - 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
 - 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
 - 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
7. di applicare agli immobili destinati ad abitazione principale una maggiore detrazione, rispetto a quella prevista sulla base della rendita catastale pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 8. di dare atto che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
 9. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione dell'atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L. VO 18/08/2000, N. 267, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 13/07/2015

(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 13/07/2015

(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ALBERTO CIOLFI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA SQUARCIALUPI

le firme sono nell'originale

(omissis)

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami dal 04-08-2015 al 19-08-2015.

E' divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, il 15/08/2015;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Capolona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORNELLA ROSSI

